

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N° 48	DELIBERA C.U. N. 14/2017 - CONCESSIONE PRECARIA E
	TEMPORANEA DELIBERA USO AGRICOLO AD UTENTE
Data 29/06/2018	SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE
	LOC. PANTANE, SIG. CAPECCIA GIOVANNI - RINNOVO PER
	ANNI 1

L'anno 2018, addì ventinove del mese di giugno alle ore 19:30, nella sala delle adunanze presso la sede dell'Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del IL PRESIDENTE Donati Francesco, la Giunta Universitaria.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO Dott. Luigi Artebani .

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
DONATI FRANCESCO	PRESIDENTE	PRESENTE
RADINI ATTILIO	VICE PRESIDENTE	PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti: 3 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Universitaria a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA UNIVERSITARIA

Richiamata la delibera del C.U. n. 14 del 8/7/2017 con all'oggetto "CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 1 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. PANTANE SIG. CAPECCIA GIOVANNI" e con la quale veniva dato in concessione precaria e temporanea alla ditta Capeccia Giovanni di Vejano un terreno sito nella più ampia area denominata Pantane di proprietà dell'Ente;

Considerato:

- che la concessione anzidetta essendo annuale, prevede la scadenza in data 30/06/2018;
- che le motivazioni contenute nel testo della delibera del C.U. n. 14/2017, che qui espressamente si richiamano integralmente sono da intendersi parte integrante del presente atto;
- che, come comunicato per le vie brevi, il concessionario sig. Capeccia Giovanni ha dimostrato l'intenzione di rinnovare la concessione per un ulteriore anno;
- che tutte le condizioni e le modalità, scadenza esclusa, contenute nel deliberato e nella concessione in essere, firmata dalle parti, sono regolarmente riproposte nel rinnovo della stessa, senza alcuna modifica sostanziale.

Ritenuto di procedere, per le medesime motivazioni addotte nella delibera C.U. n. 14/2017, con il rinnovo della concessione precaria e temporanea per anni 1 e quindi fino al 30/06/2019, mantenendo inalterate le altre condizioni ivi compreso il canone di concessione che si conferma in euro 445,20 annui.

Visto lo schema di atto di concessione precaria e temporanea, predisposto dagli uffici, che ripropone termini, condizioni e modalità già approvate dal C.U. nella vigente concessione scadente il 30/06/2018 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Ritenuto

- di autorizzare il Presidente alla firma della nuova concessione precaria e temporanea;
- di subordinare l'efficacia della concessione al versamento della prima rata come previsto nell'art. 4 dello schema di convenzione e la firma del concessionario sul contratto stesso.

Visti i pareri richiesti di legittimità e di regolarità contabile allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n 06, votanti n 06, favorevoli n 06

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di rinnovare per un altro anno e quindi fino al 30/06/2019 la concessione precaria e temporanea a favore dell'utente Sig. Capeccia Giovanni, già approvata dal C.U. con delibera n. 14 del 08/07/2017, relativa al terreno sito in località Pantane meglio identificato nella planimetria allegata al citato atto del C.U., con le condizioni e secondo le modalità riportate nell'atto di concessione di cui al successivo punto 2;
- 2. Di approvare lo schema di concessione che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. Di autorizzare il Presidente Donati Francesco alla firma della concessione;
- 4. Di subordinare l'efficacia della concessione al pagamento della prima rata come previsto nell'art. 4 dello schema di convenzione e la firma del concessionario sul contratto stesso.
- 5. Con la firma dello schema di contratto l'atto fungerà da contratto di concessione a tutti gli effetti. Inoltre, oltre alle norme civilistiche, alla concessione sarà applicata la giurisprudenza allegata alla delibera n. 14/2017 del C.U. per i fatti specifici non contemplati dalla concessione stessa;

- 6. Di applicare alla anzidetta concessione il canone pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione.
- 7. Di accertare l'entrata derivante pari ad euro 445,20 come segue:
 - quanto ad euro 222,60 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2018
 - quanto ad euro 222,60 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2019;
- 8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

II IL PRESIDENTE Donati Francesco IL SEGRETARIO Dott. Luigi Artebani

Si attesta che la presente deliberazione:
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal 09/07/2018, al num. 72 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/00
II Segretario DOTT. LUIGI ARTEBANI
<u></u>



Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

Oggetto: DELIBERA C.U. N. 14/2017 - CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA

DELIBERA USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. PANTANE, SIG. CAPECCIA GIOVANNI -

RINNOVO PER ANNI 1

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 29/06/2018 Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

Oggetto: DELIBERA C.U. N. 14/2017 - CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA

DELIBERA USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. PANTANE, SIG. CAPECCIA GIOVANNI -

RINNOVO PER ANNI 1

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 29/06/2018

Il Responsabile Finanziario Rag. Marcello Pierlorenzi



Provincia di Viterbo

Via IV Novembre 67 01010 Vejano VT tel. e fax 0761463844 PEC: uniagrariavejano@pec-legal.it Cod. fiscale e partita Iva 00218370567

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA

Premesso che:

- Con deliberazione nr 14 adottata dal Consiglio Universitario nella seduta dell' 08/07/2017 si determinava di concedere alla ditta Capeccia Giovanni il terreno in località Pantane identificato nella planimetria allegata all'atto;
- La scadenza della concessione era stabilita alla data del 30/06/2018;
- La ditta Capeccia Giovanni ha per le vie brevi comunicato la propria esigenza di rinnovare la concessione in oggetto;
- L'Ente con delibera G.U. n. del ha determinato il rinnovo per un ulteriore anno della concessione e quindi fino al 30/06/2019 mantenendo tutte le altre condizioni originarie.

Considerato che:

- La Suprema Corte con sentenza 2806/95 stabiliva la possibilità di concedere terreni con contratti precari e temporanei;
- La Corte Costituzionale con decisione n. 318/02 stabiliva la non applicabilità dell'equo canone sui contratti di specie;

L'anno duemila diciotto il giorno _ del mese di luglio presso gli uffici dell'Università Agraria di Vejano

TRA

Il Sig. **Francesco Donati**, nato in Civitavecchia il 08 giugno 1966 e residente in Vejano in Via IV novembre, 67 per la carica in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Università Agraria di Vejano e

il Sig. Capeccia Giovanni nato a Vejano il 29/07/1959 e residente in Vejano in Via del Fontanone 5

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università Agraria di Vejano, di seguito indicata come Ente per brevità, concede al Sig. Capeccia Giovanni, di seguito indicato come concessionario per brevità, in forma precaria e temporanea un appezzamento di terreno in località Pantane identificato al Catasto del Comune di Vejano al foglio 12 particella nr 1 della superficie di ha 3.71.00, di proprietà dell'Ente.

Art. 2

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare, siccome conosce ed accetta, il terreno nello stato attuale per il solo uso di conduzioni agricole cerealicole e foraggiere.

Art. 3

Il canone è fissato in € 120,00 per ha per un importo rapportato alla superficie concessa di € 445,20; le parti dichiarano, confermano e sono consapevoli che non trova applicazione l'equo canone.

Art. 4

La somma sarà da pagarsi: il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione

Art. 5

La scadenza del presente contratto è fissata per il giorno 30 giugno 2019.

Art. 6

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile, in qualsiasi momento del periodo di concessione, di verificare le condizioni dichiarate per il rilascio della concessione. In caso di non veridicità di quanto dichiarato è prevista la risoluzione immediata del presente contratto. Niente è dovuto al concessionario per eventuali operazioni colturali già effettuate di qualsiasi genere e natura.

Art. 7

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione

Art. 8

Tutte gli interventi sul terreno da parte del concessionario sono da considerarsi ordinari e

non migliorativi. Alla fine della concessione il Concessionario consegnerà il terreno all'Ente

e nulla potrà pretendere a nessun titolo.

Art. 9

Nelle operazioni colturali il concessionario adotterà tutti i criteri previsti dalle corrette

discipline agricole nell'uso dei terreni. In caso di danni al terreno dipendenti da un uso

non corretto, è previsto un indennizzo da parte del concessionario pari al valore del

danno provocato all'Ente.

Art. 10

Il Concessionario non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

Art. 11

L'inadempienza anche di uno solo dei patti contenuti in questo atto produrrà la sua

risoluzione.

Art. 12

L'Ente è mallevato dal concessionario per eventuali danni provocati a terzi, animali e

cose nella conduzione del terreno. L'Ente è altresì mallevato da responsabilità attinenti

eventuali mancati riconoscimenti di premi, indennità ecc. al concessionario per la

conduzione del terreno "de quo".

Letto approvato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

L'UNIVERSITA' AGRARIA VEJANO